

## **I COSTI DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO**

di

Paolo dal Monico

**Sommario:** I. Premessa, II. I costi e i benefici connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito e il principio di competenza economica: II. a. I benefici attesi; II. b. la misurazione dei benefici; III. I costi: III. a. la misurazione dei costi; IV. Il principio di competenza economica; V. La revisione del principio contabile OIC 19; VI. Conclusioni.

### **I. PREMESSA**

Con il rilascio degli *EMENDAMENTI AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI* del 29 dicembre 2017 l'Organismo Italiano di Contabilità ha attuato una revisione per aggiornamento di alcuni principi contabili. Tra questi, l'abrogazione del principio contabile OIC 6 – *Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio* - e la revisione del principio contabile OIC 19 – *Debiti* - che avranno effetto dai bilanci 2017, sono l'occasione per alcune riflessioni in tema di trattamento dei costi e dei benefici connessi alle ristrutturazioni dei debiti.

### **II. I COSTI E I BENEFICI CONNESSI ALLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E IL PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA**

L'abrogato OIC 6 prevede che gli eventuali effetti economici positivi che si manifestano per effetto del concordato siano di competenza dell'esercizio nel quale avviene l'omologa del concordato steso.

Per quanto riguarda i costi, invece, il principio afferma che *“i costi direttamente riconducibili ad un'operazione di ristrutturazione del debito sono rilevati nell'esercizio del loro sostenimento e/o maturazione”*. Con l'ulteriore prescrizione di iscrivere un fondo rischi per i costi, prevedibili, che tuttavia non dovessero ancora essersi manifestati alla chiusura del bilancio dell'esercizio nel corso del quale avviene l'omologa del concordato.

## ***II. A. I benefici attesi***

Una prima osservazione riguarda quando e in che misura si manifestano i benefici connessi al concordato, ovvero in quale momento avviene l'effetto esdebitatorio.

E' stato correttamente affermato che, solo con l'esecuzione, gli effetti del concordato divengono permanenti e misurabili. Ciò non accade al momento dell'omologa in quanto l'omologa è solo il momento nel quale la proposta del debitore, approvata dai creditori, viene “chiusa” e la fase concordataria termina; ma tutte le attività finalizzate all'esecuzione di quanto proposto devono ancora essere concretizzate.

In caso di inadempimento, non di scarsa importanza, infatti, ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato<sup>1</sup> che porrebbe nel nulla i benefici economici connessi al concordato.

Anticipare alla fase contrattuale (omologa del concordato) e non alla fase della corretta esecuzione del contratto concordatario, l'emersione dei benefici può apparire in contrasto con i principi sanciti dall'art. 2423-bis c.c. il quale prescrive

---

<sup>1</sup> Art. 186 legge fallimentare

che si possono indicare in bilancio esclusivamente gli utili “realizzati” alla data di chiusura del bilancio.<sup>2</sup> L’anticipazione degli effetti all’omologa, per contro, sembrerebbe confermata dalla lettera dell’art. 182 *sexies* L.f.

Sulla misurabilità, va osservato che, generalmente, la soddisfazione dei creditori, in sede di omologa, è solo prospettata in quanto legata a stime. Sarà solo con l’esecuzione del concordato che si potrà correttamente misurare l’effettivo grado di soddisfazione e quindi l’effettivo beneficio per la proponente.

### ***II. b. La misurazione dei benefici***

Per semplicità di trattazione si ipotizzeranno qui solamente due tipologie di benefici: la riduzione di parte dei debiti, inclusi quelli per interessi maturati e non pagati e il differimento del pagamento dei debiti scaduti, con riferimento alla data dell’omologa.

Per quanto riguarda il beneficio economico rappresentato dalla riduzione dei debiti la sua misurazione, alla chiusura dell’esercizio nel quale è avvenuta l’omologa, è necessariamente legata alle prospettazioni del piano: se il piano è basato su un attivo garantito, la misurazione sarà molto vicina alle risultanze dell’adempimento, se invece al servizio del debito sono offerti beni o aziende da liquidare e/o flussi attesi dalla gestione in continuità, il beneficio prospettato solo casualmente sarà coincidente con quello rilevato in sede di esecuzione.

---

<sup>2</sup> Il differimento degli effetti esdebitatori al momento dell’esecuzione è sostenuto, tra gli altri da:  
-Ambrosini-Demarchi-Vitiello, *Il concordato preventivo*, Zanichelli 2009, 219;  
-G. Villamacci, *Il concordato preventivo*, Cedam 2010, 297 il quale ha al riguardo rilevato che la liberazione del debitore è legata all’adempimento dei patti relativi al piano concordatario omologato; “*anche nel caso di concordato per cessione dei beni la liberazione è legata, anche temporalmente, al soddisfacimento dei creditori; non appaiono ostacoli alla trasfusione in questa materia dell’art. 1984 c.c., il quale esplicitamente prevede che, nel contratto di cessione dei beni ai creditori, la liberazione del debitore si ha quando i creditori stessi ricevono la parte loro spettante, il che è congeniale alla natura giuridica di siffatto tipo di concordato*”

La misurazione del beneficio atteso per effetto del differimento del pagamento dei debiti scaduti è più complessa. L'art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. richiede che la valutazione dei debiti tenga conto anche del “fattore temporale” nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente diverso da quello di mercato, cioè a dire che la valutazione dei debiti non andrebbe fatta a “valore nominale”, ma a valore attuale, meglio, secondo il principio contabile OIC 19 a “costo ammortizzato”.<sup>3</sup>

Il principio contabile prevede che se, dopo l'iscrizione di un debito iscritto a valore nominale in quanto lo stesso è stato contratto ad un tasso “di mercato” le condizioni contrattuali iniziali si modificano, la differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data è rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.

Appare evidente che se un finanziamento era stato contratto ad un tasso ipotizziamo del 3%<sup>4</sup> annuo, con una certa scadenza e successivamente, per effetto del concordato, l'interesse cessa di decorrere<sup>5</sup> e la scadenza viene posticipata di qualche anno ne deriva un vantaggio che va misurato nella differenza tra il “valore attuale” del debito iscritto precedentemente (il suo valore nominale) e il “valore attuale” del “nuovo debito” pari all'attualizzazione ad un tasso di mercato dei flussi alle nuove scadenze.

---

<sup>3</sup> Sul punto, data l'articolazione delle differenti situazioni, si rinvia a quanto previsto dagli emendamenti 73A, 73B, 73C, all'OIC 19

<sup>4</sup> Trattandosi di un finanziamento tra soggetti indipendenti si ipotizza che il tasso applicato sia un “tasso di mercato”

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 55 l.f.

L'OIC 6<sup>6</sup> si occupa anche della collocazione in bilancio dei benefici che si manifestano per effetto del concordato, prevedendo che detti benefici debbano essere collocati nelle voci straordinarie del conto economico.

Con la riforma dell'art. 2425 c.c., che a far data dal 2016 ha previsto la soppressione delle voci di bilancio “proventi e oneri straordinari”, si era posto il problema di quale collocazione dare a queste voci, concludendo per la loro iscrizione tra i proventi finanziari.

L'attuale versione del principio contabile OIC 19 conferma questa appostazione dei proventi/benefici da concordato.

### **III. COSTI**

I costi che tipicamente un soggetto che viene ammesso ad una procedura di concordato preventivo sostiene, sono in parte legati alla fase di predisposizione e deposito del piano e in parte legati al periodo di durata della procedura stessa.

#### ***III. a. La misurazione dei costi***

Per i costi iniziali: periti, *advisors* legali e contabili, attestatore, notaio, in genere la misurazione è abbastanza semplice in quanto al momento dell'omologa questi costi si sono già manifestati.

In alcune ipotesi i costi sono in tutto o in parte, collegati al successo dell'operazione e anche in questo caso alla data dell'omologa sono misurabili in modo puntuale.

Più complesso è stimare il costo della procedura qui inteso come compenso al commissario, ai periti del commissario, all'eventuale liquidatore, legali o altri consulenti del commissario e/o del liquidatore, ovvero consulenti per il monitoraggio del piano nel caso di concordato in continuità. Questi costi non

---

<sup>6</sup> L'OIC 6 è stato rilasciato nel luglio 2011

verranno predeterminati contrattualmente, ma deriveranno da liquidazioni effettuate, pur nel rispetto delle norme di legge, dal Giudice delegato o dal Tribunale in misura, a priori, solo stimabile. Ciononostante essi dovranno essere stimati e imputati nell'esercizio in cui avviene l'omologa e accantonati in apposito fondo.

Il principio contabile OIC 6 prevede la collocazione dei costi di procedura tra gli oneri straordinari e, a seguito della soppressione della suddetta voce, in assenza di indicazioni si ritenne corretta la loro collocazione “per natura”, in genere, tra le prestazioni di servizi.<sup>7</sup>

#### **IV. IL PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA**

Come noto, le imprese suddividono la propria vita economica in “periodi amministrativi” con lo scopo di rendere possibile la misurazione delle proprie performance. Ciò normalmente avviene attraverso la predisposizione di documenti sintetici di misurazione di risultati economico-finanziari. Dette misurazioni sono utili se si fondano su una ragionevole imputazione di costi e ricavi che si riferiscano e abbiano effetto in un medesimo periodo di tempo, secondo un principio c.d. di competenza economica.

Il legislatore non ci fornisce un principio guida che individui con esattezza il concetto di competenza economica, né i principi contabili sono di grande aiuto, ciononostante stiamo parlando di quel fondamentale principio che regola ogni misurazione economica di bilancio.

---

<sup>7</sup> Interpretazione oggi non confermata dagli emendamenti all'OIC 19

Il principio è indicato dall'art. 2423-bis c.c., che, al punto 3, prevede l'obbligo di *"tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento"*.

La competenza c.d. "economica" si basa sul principio della correlazione tra costi e ricavi, in forza della quale, si stabilisce che l'effetto economico di tutti i fatti di gestione deve essere attribuito all'esercizio cui compete, e non a quello in cui si manifestano i correlativi incassi o pagamenti.

Alla luce di questo principio dovremmo concludere che tutti i benefici e tutti i costi che interessano la procedura di concordato preventivo dovrebbero affluire al medesimo esercizio o se si ritenesse di attribuirli a più esercizi, nella stessa proporzione dovrebbero essere collocati sia i benefici che i costi.

Non vi è criterio di prudenza che sia adatto a scardinare questi principi e non è condivisibile la previsione dell'OIC 6 che prescrive l'anticipata manifestazione dei costi al momento del loro sostenimento, scollegata quindi dal (successivo) momento di manifestazione dei benefici.

## **V. LA REVISIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE OIC 19**

Come già affermato l'Organismo Italiano di Contabilità ha abrogato l'OIC 6 e fatto confluire nel OIC 19 le regole relative alle ristrutturazioni dei debiti.

Con la revisione del principio viene confermato che, in generale, il momento nel quale rilevare i benefici economici deve coincidere con l'esercizio nel quale avviene l'omologa del concordato, mentre per quanto riguarda i costi vi è una maggiore attenzione al principio di competenza a scapito della prudenza prevedendo che i costi debbano riflettersi nello stesso esercizio nel quale vengono rilevati i benefici.

Il nuovo principio si occupa anche della collocazione nel bilancio dei benefici e dei costi stabilendo che entrambi debbano essere attratti tra i proventi e gli oneri finanziari.

Sul fatto che i benefici derivanti dallo stralcio di parte di debiti, dalla riduzione di interessi o dalla dilazione degli stessi abbiano natura di proventi finanziari si può pacificamente convenire, mentre per quanto riguarda i costi qualche perplessità va espressa.

L'emendamento all'OIC 19 afferma *“La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione<sup>8</sup> sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione”*.

Il legislatore italiano, tra i quattro schemi di bilancio previsti della IV Direttiva CEE, ha scelto quello previsto dall'art. 23 che presenta la classificazione dei costi per natura. Non essendo questa la sede per un approfondimento sui principi contabili ci limitiamo a segnalare soltanto che la proposta inclusione di costi per consulenze, perizie nell'area “finanziaria” desta qualche perplessità.

## VI. CONCLUSIONI

Gli emendamenti ai principi contabili, applicabili già dal bilancio 2017, prevedono l'abrogazione dell'OIC 6 e l'integrazione all'interno dell'OIC 19 delle regole per la

---

<sup>8</sup> L'OIC 19 al punto 20 definisce i costi di transazione come:

*I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario”. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagati a soggetti terzi (es.: consulenti, mediatori finanziari e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.*

contabilizzazione delle operazioni di ristrutturazione dei debiti. Viene indicato con l'omologa il momento di rilevanza dei benefici, ma anche di imputazione di tutti i costi della procedura.

La revisione affronta e risolve in modo positivo alcuni problemi di competenza economica presenti nella stesura del soppresso OIC 6, anche se alcuni punti meriterebbero una ulteriore riflessione: mi riferisco al fatto che la manifestazione dei costi/benefici venga anticipata al momento della conclusione del contratto concordatario (esercizio in cui avviene l'omologa) e non a quello della sua esecuzione e alla collocazione tra gli “oneri finanziari”, anziché per natura, di tutti i costi legati alla procedura di concordato preventivo.